



## CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "COMPOSIZIONE NUMERICA DELLE CLASSI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA TRA FONTI NORMATIVE E REGOLAMENTI COMUNALI" PRESENTATA IN DATA 15 NOVEMBRE 2019 - PRIMO FIRMATARIO MAGLIANO.

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

### PREMESSO CHE

- il DPR 20 marzo 2009 n. 81 è intervenuto nell'ordinamento fornendo una disciplina per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola ridefinendone l'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico;
- a livello di Politiche Educative della Città di Torino, le innovazioni normative sono state recepite dapprima con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 7 marzo 2011 (mecc. 2011 00369/007) recante "Approvazione del nuovo Regolamento scuole dell'infanzia comunali e conseguenti modifiche al Regolamento comunale nidi d'infanzia";
- in progresso di tempo, con l'approvazione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 107 del 26 novembre 2018 (mecc. 2018 04293/007) sono state introdotte nell'ordinamento municipale modifiche al Regolamento nidi d'infanzia n. 231 e al Regolamento scuole dell'infanzia comunali n. 341 finalizzate alla revisione del sistema di accesso ai nidi e alle scuole dell'infanzia comunali;

### RILEVATO CHE

- l'articolo 5 ("Classi con alunni in situazione di disabilità"), comma 2 del DPR n. 81/2009 stabilisce che "Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni [...]";
- l'articolo 9 ("Disposizioni relative alla scuola dell'infanzia"), comma 3 del DPR n. 81/2009 dichiara che "Ove non sia possibile ridistribuire i bambini tra scuole viciniori, eventuali iscrizioni in eccedenza sono ripartite tra le diverse sezioni della stessa scuola senza superare, comunque, le 29 unità per sezione, escludendo dalla redistribuzione le sezioni che accolgono alunni con disabilità";
- l'articolo 11 (Funzionamento del servizio - Le sezioni) del Regolamento n. 341 sancisce che "La sezione è l'unità organizzativa di base per la progettazione e realizzazione

dell'esperienza educativa. Il numero di iscritti di ciascuna sezione è, di norma, di 25 bambine e bambini.";

#### CONSIDERATO CHE

- nella gerarchia delle fonti del diritto i DPR (Decreti del Presidente della Repubblica) occupano la categoria delle fonti di primo livello, in immediato e diretto subordine rispetto al dettato costituzionale;
- nella medesima gerarchia delle fonti, le Circolari (atti amministrativi con cui l'Amministrazione centrale si rivolge alle autorità inferiori impartendo loro istruzioni di servizio) occupano lo spazio delle fonti di terzo livello al pari delle Regolamenti degli enti locali;
- come riportato dal sito aetnascuola.it, "La prassi invalsa tende ad interpretare la locuzione "di norma", nel senso che la disposizione in cui è contenuta indica la regola cui attenersi nella maggior parte dei casi, implicitamente ammettendo deroghe solo in casi gravi ed eccezionali. La disposizione, dunque, rimane ancorata alla sua natura di regola cogente e imperativa, salvo casi residuali in cui le circostanze rendano necessaria un'applicazione non rigida della norma, secondo i principi di ragionevolezza e rispetto del vincolo del fine, tipici della discrezionalità amministrativa." (da Treccani.it);
- appare evidente che la potestà regolamentare municipale possa correttamente esprimersi in ambiti e settori non dettagliatamente disciplinati dalla normativa di rango superiore: nel caso in esame, risulta talmente esplicita la previsione dell'articolo 5, comma 2, del DPR n. 81/2009 (che esprime chiaramente un dato numerico, inteso come limite massimo) da non permettere di cogliere l'efficacia derogatoria dell'articolo 5, comma 2, del Regolamento n. 341;
- lo scrivente ritiene che l'adeguamento della consistenza numerica delle sezioni delle scuole dell'infanzia rispetto al dettato normativo funga da garanzia e tutela innanzitutto per gli scolari con disabilità certificata;

#### INTERPELLA

La Sindaca e l'Assessore competente per sapere:

- 1) in quali materie, in quali occasioni e con quali atti formali e pienamente efficaci la potestà regolamentare municipale possa, non già meglio precisare, ma addirittura porsi in deroga alla disciplina normativa statale;
- 2) secondo quale corrente (o interpretazione) del pensiero giuridico possa ritenersi efficace un dato espresso da un Regolamento comunale laddove in evidente contrasto con quanto univocamente stabilito da una primaria fonte del diritto;
- 3) quante siano le scuole dell'infanzia della Città di Torino;

- 4) quale sia il numero totale delle classi/sezioni delle scuole dell'infanzia della Città di Torino;
- 5) quale sia la composizione numerica di dette sezioni, con specifico riferimento alle sezioni in cui siano presenti scolari con disabilità certificata;
- 6) in quante sezioni ospitanti almeno uno scolaro con disabilità certificata si superi il limite di 20 componenti;
- 7) se nella redistribuzione delle iscrizioni in eccedenza si tenga conto del dettato dell'articolo 9, comma 3 del DPR n. 81/2009 nella parte in cui si escludono dalla redistribuzione le sezioni che accolgono alunni con disabilità.

F.to Silvio Magliano